Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 11 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1943.

Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 20 giugno 1930, 27 giugno 1919, 5 ottobre 1931 e 10 ottobre 1933, recanti i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, rispettivamente, dei tagli da lire 1000, 500 e 100, tutti di nuovo tipo e da L. 50, di secondo nuovo tipo;

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1942 che, per gli anzidetti biglietti stampati a L'Aquila, modifica l'indicazione «Officina della Banca d'Italia - Roma», posta sul recto dei biglietti stessi, in «Officina della Banca d'Italia . L'Aquila»;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1943, che limita, soltanto sul recto, l'applicazione del contrassegno di Stato ai biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

Nel tergo dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, 500 e 100, tutti di nuovo tipo, e da L. 50, di secondo nuovo tipo, fabbricati dalle Officine dell'Istituto stesso a L'Aquila, al posto del tergo del contrassegno di Stato, viene stampata, tipograficamente, una corona di alloro, racchiudente, intrecciate, le lettere B I, rappresentanti la sigla della Banca d'Italia.

Tale stampa viene effettuata sui detti biglietti da L. 1000, 500 e 100, in colore rosso, e su quelli da L. 50, in colore nero neutro.

Sul margine verticale a sinistra del recto di tali biglietti, in luogo della data del decreto Ministeriale, che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto sarà riportata la data del presente decreto.

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1943.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche di detti biglietti che si intendono qui richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2651)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1943.
Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 7 dicembre 1942 e 11 dicembre 1942, relativi ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, rispettivamente, da L. 100, vecchio tipo, nuova emissione, e da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1943, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500, di vecchio tipo, modificato, e da L. 50, di vecchio tipo, modificato, fabbricati pure dall'Istituto predetto;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1943, che limita l'applicazione del contrassegno di Stato, soltanto al recto dei biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

Nel tergo dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione, da L. 500, vecchio tipo, modificato, da L. 100, vecchio tipo, nuova emissione, e da L. 50, vecchio tipo, modificato, tutti fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, al posto del tergo del contrassegno di Stato, viene stampata, tipograficamente, la sigla della Banca d'Italia, formata dalle lettere intrecciate B I, ed, in ogni singolo taglio, nello stesso colore stabilito per la rispettiva vignetta.

Sul margine verticale a sinistra del recto di tali biglietti, in luogo della data del decreto Ministeriale, che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto, sarà riportata la data del presente decreto.

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1943.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteritiche di detti biglietti che si intendono qui richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 763 del 24 luglio 1943 relativo ai manufatti di ferro zincato

Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 763 del 24 luglio c.a. ha vietato la produzione dei manufatti di ferro zincato che non corrispondano ai tipi qui appresso specificati.

La vendita e la consegna di manufatti, non compresi nella tabella od aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite per i prodotti tipo, sono consentite fino al 31 dicembre del corrente anno, purchè si pratichino prezzi non superiori a quelli stabiliti per i prodotti tipo.

I prezzi di vendita dal produttore e quelli di vendita dal rivenditore non possono superare i limiti così stabiliti:

L. 14,50 al kg. per le vendite dal produttore per merce imballata, ove necessario, resa franco stazione destino ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo;

L. 17 al kg. per le vendite dal grossista al rivenditore, franco magazzino grossista;

L. 22 al kg. per le vendite al consumatore dal negozio del commerciante in tutte le località del Regno.

Sul fondo di ciascun manufatto dovranno essere impressi in modo indelebile a cura del produttore:

1) il contrassegno distintivo risultante nella tabella;
2) il nome o il marchio depositato della ditta produttrice;
3) il prezzo di vendita al consumatore con la seguente dicitura: « lire 22 per kg. ».

Per i prodotti già in commercio è fatto obbligo al rivenditore di indicare in inchiostro su ciascun articolo il prezzo di vendita al consumatore che non dovrà superare L. 22 al kg.

TABELLA DEI PRODOTTI TIPO DI FERRO ZINCATO

1. Secchie zincate normali:
diametro alla bocca mm. 225, peso grammi 700, contrassegno distintivo A-1; diametro alla bocca mm. 250, peso grammi 900, contrassegno distintivo A-2; diametro alla bocca mm. 275, peso grammi 1000, contrassegno distintivo A-3; diametro alla bocca mm. 300, peso grammi 1200, contrassegno distintivo A-4; diametro alla bocca mm. 325, peso grammi 1400, contrassegno distintivo A-5.

2. Secchie zincate pesanti (già Elvezia):
diametro alla bocca mm. 260, peso grammi 1200, contrassegno distintivo B-1; diametro alla bocca mm. 280, peso grammi 1400, contrassegno distintivo B-2, diametro alla bocca mm. 300, peso grammi 1700, contrassegno distintivo B-3; diametro alla bocca mm. 320, peso grammi 2000, contrassegno distintivo B-4; diametro alla bocca mm. 350, peso grammi 2300, contrassegno distintivo B-5.

3. Bacinelle rotonde:
diametro alla bocca mm. 350, peso grammi 1300, contrassegno distintivo C-1; diametro alla bocca mm. 400, peso grammi 1500, contrassegno distintivo C-2; diametro alla bocca mm. 450, peso grammi 1800, contrassegno distintivo C-3; diametro alla bocca mm. 500, peso grammi 2200, contrassegno distintivo C-4.

4. Bacinelle ovali:
lunghezza massima alla bocca mm. 400, peso grammi 1300, contrassegno distintivo D-1; lunghezza massima alla bocca mm. 450, peso grammi 1500, contrassegno distintivo D-2; lunghezza massima alla bocca mm. 500, peso grammi 1800, contrassegno distintivo D-3; lunghezza massima alla bocca mm. 550, peso grammi 2200, contrassegno distintivo D-4.

5. Innaffiatoi rotondi:
misura unica, capacità litri 9 (peso gr. 1800), contrassegno distintivo E.

6. Pattumiere comuni con manico in legno tornito:
ampiezza imboccatura mm. 300, peso grammi (manico compreso) 600, contrassegno distintivo F-1; ampiezza imboccatura mm. 350, peso grammi (manico compreso) 900, contrassegno distintivo F-2.

7. Secchie cilindriche portaimmondizie, con coperchio: diametro alla bocca mm. 320, altezza mm. 350, peso grammi 2100, contrassegno distintivo G-1; diametro alla bocca mm. 400, altezza mm. 450, peso grammi 2800, contrassegno distintivo G-2.

Sui pesi di fabbricazione del prodotto finito è ammessa una tolleranza massima del 15% in più od in meno.

(2655)

Riassunto del provvedimento P. 764 del 24 luglio 1943 relativo alla produzione di macchine da scrivere tipo

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 764 del 24 luglio c. a. ha stabilito che, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sono vietate la vendita e la produzione di macchine da scrivere per uso civile che non corrispondano ai tipi che vengono appresso definiti nelle caratteristiche e nei prezzi. Nei prezzi è compresa la normale garanzia ed assistenza tecnica.

La vendita delle macchine per scrivere, nuove, diverse dai tipi stabiliti dal presente provvedimento, è consentita fino al 31 ottobre c. a.

Entro lo stesso periodo, i produttori potranno ultimare le macchine per scrivere diverse dai tipi, le quali siano in corso di lavorazione alla data del presente provvedimento, sempre chè la immissione in consumo di tali macchine avvenga entro il termine sopra indicato.

Sulla parte anteriore delle macchine per scrivere, nuove, accanto al nome del fabbricante o alla marca, dovranno essere indicati in modo visibile e mediante punzonatura il tipo e il prezzo di vendita al consumatore. Il prezzo di vendita dovrà apparire con cifre di almeno 10 mm. di altezza.

Per le macchine per scrivere usate, rimesse in efficienza, dovranno essere praticati al consumatore prezzi inferiori di almeno 20 % a quelli dei similari prodotti tipizzati; per le macchine per scrivere integralmente ricostruite dovranno essere praticati al consumatore prezzi inferiori di almeno 10 % a quelli dei similari prodotti tipizzati.

Le macchine per scrivere non tipo, nuove, la cui vendita è consentita fino al 31 ottobre c. a., le macchine usate rimesse in efficienza, e le macchine ricostruite, esistenti presso i negozi di vendita dei produttori o dei commercianti dovranno portare in posizione visibile e con cordoncino piombato un cartellino con l'indicazione del prezzo di vendita al consumatore, prezzo che, per le macchine nuove, non può superare quello delle macchine tipo cui possono essere assimilate, e, per le macchine usate o ricostruite, non può superare quello consentito con la presente disposizione. Nello stesso cartellino dovrà essere aggiunta la specifica indicazione che trattasi di «macchina usata» oppure di «macchina ricostruita».

La vendita delle macchine per scrivere non potrà essere effettuata senza rilascio di fattura, nella quale siano riportati, oltre la marca di fabbrica, il numero di matricola e il tipo della macchina venduta.

Per le macchine non nuove, dovrà essere specificato in fattura, se trattasi di «macchina usata» o di «macchina ricostruita».

I produttori manterranno inalterati a favore dei clienti e dei rivenditori (agenti, rappresentanti, concessionari) gli sconti in valore assoluto praticati alla data del presente provvedimento.

Ai rivenditori tenuti a prestare l'assistenza tecnica a garanzia delle macchine da essi vendute al consumatore, lo sconto in valore assoluto sarà maggiorato del 10 per cento.

TIPO 1. — *Macchina per scrivere modello leggero per corrispondenza*, peso unitario 7-10 kg. — parti portanti in lamiera di ferro, alluminio — carrello minimo 90 spazi su guide fresate — tre interlinee — carattere pica — piedini supporto — copertina di protezione:

prezzo massimo di vendita al consumatore in qualsiasi negozio del Regno, L. 2000;

sopraprezzo per caratteri speciali, se richiesti dal cliente, L. 150.

TIPO 2-A. — *Macchina per scrivere modello pesante da ufficio*, peso unitario superiore ai 10 kg. — parti portanti in ghisa od acciaio — carrello 105/120 spazi su guide fresate — quattro interlinee — carattere pica — piedini supporto — copertina di protezione:

prezzo massimo di vendita al consumatore in qualsiasi negozio del Regno, L. 4100.

TIPO 2-B. — *Macchina per scrivere come sopra* con carrello 160 spazi:

prezzo massimo di vendita al consumatore in qualsiasi negozio del Regno, L. 4600.

TIPO 3. — *Macchina per scrivere modello da viaggio*, peso unitario 4-7 kg. — parti portanti in lamiera di ferro ed alluminio — carrello minimo 80 spazi su guide in lamiera piegata — minimo due interlinee — carattere pica — compresa valigetta custodia:

prezzo massimo di vendita al consumatore in qualsiasi negozio del Regno, L. 1750;

sopraprezzo per caratteri speciali, se richiesti dal cliente, L. 150.

(2649)

Riassunto del provvedimento P. 765 del 24 luglio 1943 relativo ai prezzi del ghiaccio

Facendo seguito al provvedimento P. 741 del 28 giugno c. a., il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 765 del 24 luglio c. a., ha stabilito come appresso i prezzi massimi per quintale, del ghiaccio artificiale che i Consigli provinciali delle Corporazioni potranno fissare nei capoluoghi, per merce franco fabbrica e per forniture unitarie non inferiori a q.li 25:

In lire, per quintale:

Piemonte: Asti 14 - Cuneo 14 - Novara 14 - Vercelli 15;
Liguria: Genova 14;
Lombardia: Bergamo 12 - Cremona 15 - Mantova 14 - Pavia 12;
Veneto: Belluno 15 - Bolzano 16 - Gorizia 15 - Padova 13 - Pola 16 - Trento 12 - Trieste 11 - Vicenza 13;
Emilia: Piacenza 12;
Toscana: Apuania 18 - Arezzo 18 - Firenze 16 - Lucca 18 - Pistoia 16;
Marche e Umbria: Macerata 20 - Perugia 18;
Abruzzi: Pescara 16.

I prezzi suindicati sono comprensivi dell'imposta sull'entrata che viene pagata *una tantum* dai produttori.

I Consigli delle corporazioni delle provincie sopraelencate sono autorizzati a determinare, in base al prezzo fissato per il capoluogo, i prezzi di vendita negli altri comuni della provincia, nonchè le maggiorazioni per le forniture di quantitativi inferiori a quintali 25 e per le forniture franco domicilio dell'acquirente, tenendo conto delle condizioni locali.

I predetti Consigli sono altresì autorizzati a fissare i prezzi del ghiaccio nei vari passaggi.

Il Ministero delle corporazioni si riserva di provvedere, su richiesta motivata dei Consigli provinciali delle Corporazioni, alla fissazione dei prezzi del ghiaccio delle altre provincie del Regno sulla base delle quotazioni come sopra stabilite.

(2648)

Riassunto del provvedimento P. 766 del 24 luglio 1943 relativo agli attrezzi di alluminio per comunità e per cucine elettriche.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 766 del 24 luglio c. a., ha completato come appresso le disposizioni emanate circa la produzione e la vendita di articoli casalinghi di alluminio:

1. — Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente provvedimento, sono vietate la produzione e la vendita di attrezzi di alluminio per cucine elettriche non corrispondenti per la misura, il peso, le dimensioni e per le altre caratteristiche costruttive alle norme contenute nelle tabelle UNI nn. 2147 (pentola cilindrica) 2148 (casseruola cilindrica fonda), 2149 (casseruola cilindrica mezzafonda), 2150 (tegame), 2152 (coperchio).

L'alluminio impiegato per la fabbricazione degli utensili di cui sopra deve essere di prima fusione, di titolo non inferiore a 99 %.

Le ditte produttrici dovranno imprimere chiaramente su ogni articolo prodotto il proprio nome o il proprio marchio di fabbrica (ove esista), il titolo dell'alluminio impiegato, il prezzo di vendita al consumo e la indicazione UNI, seguita dalla parola « elettrico ».

I prezzi di vendita vengono stabiliti come appresso:

a) da produttore a commerciante per merce resa franco stazione destino a piccola velocità, a mezzo delle FF. SS. o di ferrovie secondarie in servizio cumulativo, merce incartata, imballo al costo, pagamento per contanti, netto al ricevimento della fattura, che sarà emessa a spedizione effettuata, L. 46 a kg.;

b) da grossista a dettagliante, per merce resa franco negozio del grossista, alle stesse condizioni suindicate, L. 48 al kg.;

c) al consumatore per merce nuda (non incartata), L. 60 al kg.

Nelle vendite alle ditte grossiste, i produttori praticheranno uno sconto del cinque per cento sul prezzo come sopra stabilito.

2. — La produzione di articoli di alluminio per cucine elettriche, ai fini del paragrafo 3° della circolare P. 486 dell'8 settembre 1942, va considerata come rientrante nella quota del 50 % riservata alla fabbricazione di articoli con manigliame in bachelite.

3. — A modifica del paragrafo 2° della circolare P. 523 del 16 ottobre 1942, è consentita la produzione su commissione dei seguenti articoli per comunità ed esercizi pubblici di dimensioni superiori a quelle indicate nel fascicolo UNI 0351:

pentola cilindrica;
casseruola cilindrica profonda;
casseruola cilindrica mezzafonda;
casseruola cilindrica bassa;
tegame;
teglia o tortiera;
coperchio.

Gli articoli sopradescritti di cui è consentita la produzione, dovranno corrispondere rispettivamente per la misura, il peso, e le dimensioni e per le altre caratteristiche costruttive alle norme contenute nei fascicoli UNI nn. 2153, 2154, 2155, 2156, 2159, 2164, 2165.

L'alluminio impiegato per la fabbricazione degli utensili unificati come sopra, deve essere di prima fusione di titolo non inferiore a 99 %.

Le ditte produttrici dovranno imprimere chiaramente su ogni articolo prodotto il proprio nome, o il proprio marchio di fabbrica (ove esista), il titolo dell'alluminio impiegato, il prezzo di vendita al consumo, e la indicazione UNI seguita dalla parola « comunità ».

La vendita degli utensili per comunità e per esercizi pubblici viene effettuata direttamente dai produttori alle comunità ed esercizi stessi, sotto il controllo della Confederazione degli industriali alla quale dovranno essere rimesse ogni fine mese le distinte delle vendite effettuate. Si conferma peraltro il divieto di vendere gli articoli sopra descritti al commercio e ai privati consumatori.

Il prezzo di vendita viene fissato in L. 46 al kg. per merce nuda, imballo al costo, franco stazione destino ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo.

Per le forniture dirette alle comunità e pubblici esercizi di articoli di alluminio già disciplinati con le precedenti disposizioni, i produttori potranno praticare i prezzi già fissati per le vendite al consumo, con una riduzione di almeno 10 %.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle ordinazioni ricevute dai produttori posteriormente al 1° gennaio 1943.

(2650)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Guastalla (Reggio Emilia)

Con decreto Ministeriale 23 luglio 1943, la zona di Guastalla (Reggio Emilia), della estensione di Ha. 566, delimitata dai confini sotto indicati, è stata costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1946-47.

Confini:

a nord: dal torrente Crostolo strada S. Gisa, via Cavallo, strada Porta Murata fino all'incrocio con la strada del Rosso;

ad est: strada del Rosso, dall'incrocio con la strada Porta Murata fino alla strada Viazza, indi questa strada fino al cavo Fiuma;

a sud: cavo Fiuma, dall'incrocio con la strada Viazza fino alla confluenza con il torrente Crostolo;

ad ovest: torrente Crostolo, dalla confluenza con il cavo Fiuma fino all'incrocio con la strada S. Gisa.

(2640)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 12 posti di primo segretario addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il decreto 18 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 128 del 2 giugno 1943, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a 12 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo direttivo, da destinare in qualità di addetti stampa, presso le Regie prefetture;

Ritenuta la opportunità di prorogare i termini di cui all'art. 4 del bando, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a 12 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°) presso il Ministero della cultura popolare, di cui all'art. 4 del bando, sono prorogati di altri 30 giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1943

Il Ministro: Rocco

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1943
Registro n. 11, *Cultura popolare, foglio n.* 352

(2656)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.